



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 49/18

Lussemburgo, 17 aprile 2018

Sentenza nelle cause riunite C-195/17, da C-197/17 a C 203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-286/17 e da C-290/17 a C-292/17

Helga Krüsemann e a./TUIfly GmbH

Stampa e Informazione

Uno «sciopero selvaggio» del personale di volo a seguito dell'annuncio a sorpresa di una ristrutturazione non costituisce una «circostanza eccezionale» che consenta alla compagnia aerea di esonerarsi dall'obbligo di compensazione pecuniaria ad essa incombente in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo

I rischi derivanti dalle conseguenze sociali che accompagnano tali misure sono inerenti al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea

Il 30 settembre 2016, la direzione della compagnia aerea tedesca TUIfly ha annunciato a sorpresa al suo personale un piano di ristrutturazione dell'impresa. Tale annuncio ha fatto sì che, per circa una settimana, il personale di volo, a seguito di un appello diffuso dai dipendenti stessi, si sia messo in congedo di malattia. Tra il 1° e il 10 ottobre 2016, la percentuale di assenze del personale per malattia, abitualmente pari a circa il 10%, ha raggiunto l'89% quanto ai piloti e il 62% quanto all'equipaggio di cabina. La sera del 7 ottobre 2016, la direzione della TUIfly ha informato il personale che era stato trovato un accordo con i rappresentanti di quest'ultimo.

A causa di tale «sciopero selvaggio» numerosi voli della TUIfly sono stati cancellati o hanno subito un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo. Tuttavia, ritenendo che si trattasse di «circostanze eccezionali» ai sensi del regolamento dell'Unione sui diritti dei passeggeri aerei¹, la TUIfly ha rifiutato di corrispondere ai passeggeri interessati le compensazioni pecuniarie da esso previste (cioè EUR 250, 400 o 600 a seconda della distanza). L'Amtsgericht Hannover e l'Amtsgericht Düsseldorf (Tribunali circoscrizionali di Hannover e di Düsseldorf, Germania), entrambi chiamati a pronunciarsi su ricorsi diretti ad ottenere il pagamento di tali compensazioni, chiedono alla Corte di giustizia se l'assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo sotto forma di «sciopero selvaggio», come quella di cui trattasi, rientri nella nozione di «circostanze eccezionali», di modo che la compagnia aerea potrebbe essere esonerata dal suo obbligo di compensazione pecuniaria.

Con la sentenza odierna, la Corte fornisce una risposta negativa a tale questione: l'assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo (sotto forma di «sciopero selvaggio», come quello di cui trattasi), originata dall'annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo di procedere ad una ristrutturazione dell'impresa e conseguente ad un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell'impresa, bensì, in modo spontaneo, dai dipendenti stessi, che si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali».

La Corte rammenta che il regolamento prevede due condizioni cumulative affinché un evento possa essere qualificato come «circostanza eccezionale»: esso 1) non deve essere, per sua natura o per sua origine, inerente al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea e 2) deve sfuggire all'effettivo controllo di quest'ultima. Il mero fatto che un considerando del regolamento indichi che siffatte circostanze possono verificarsi, segnatamente, in caso di sciopero, non significa che uno sciopero sia necessariamente e automaticamente causa di esonero dall'obbligo di compensazione pecuniaria. Al contrario, occorre valutare caso per caso se le due condizioni summenzionate siano soddisfatte.

¹ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1)

Per quanto riguarda il caso di specie, la Corte rileva che tali due condizioni non sono soddisfatte.

Infatti, in primo luogo, le ristrutturazioni e le riorganizzazioni fanno parte delle normali misure di gestione delle imprese. Quindi, le compagnie aeree possono normalmente trovarsi ad affrontare, nell'esercizio della loro attività, divergenze o conflitti con i membri del loro personale o con una parte di tale personale. Pertanto, in una situazione come quella verificatasi presso la TUIfly a fine settembre/inizio ottobre 2016, i rischi derivanti dalle conseguenze sociali che accompagnano tali misure devono essere considerati inerenti al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea interessata.

In secondo luogo, lo «sciopero selvaggio» in esame non può essere considerato come una circostanza che sfugge all'effettivo controllo della TUIfly. Infatti, non solo tale «sciopero selvaggio» trae origine da una decisione della TUIfly, ma esso, a prescindere dall'elevata percentuale di assenze, è cessato in seguito all'accordo concluso il 7 ottobre 2016 dalla TUIfly con i rappresentanti del personale.

La Corte osserva, inoltre, che il fatto che il movimento sociale in questione dovrebbe essere qualificato, ai sensi delle vigenti disposizioni tedesche in materia sociale, come «sciopero selvaggio», in quanto non ufficialmente proclamato da un sindacato, non rileva ai fini della valutazione della nozione di «circostanze eccezionali».

Infatti, procedere alla distinzione tra gli scioperi che, sulla base del diritto nazionale applicabile, sarebbero leciti e quelli che non lo sarebbero per determinare se debbano essere considerati «circostanze eccezionali» ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei implicherebbe la conseguenza di far dipendere il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri dalle disposizioni in materia sociale di ciascuno Stato membro, pregiudicando così gli obiettivi di tale regolamento, che consistono nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri nonché condizioni armonizzate di esercizio dell'attività di vettore aereo nel territorio dell'Unione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » (+32) 2 2964106